

Allegato "C"

Comune di POMAROLO
Provincia di TRENTO

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Lavori relativi alla
MANUTENZIONE SULLA STRADA STERRATA
“SERVIS-FRATTE”

Pomarolo 25/10/2018

UFFICIO TECNICO
MANUTENZIONE E CANTIERE
Dipor Geom Maurizio



ARTICOLO 1: Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi alla "MANUTENZIONE SULLA STRADA STERRATA "SERVIS-FRATTE", come da perizia di spesa di data 25.10.2018 redatta dal Tecnico Geom. Dapor Maurizio.

ARTICOLO 2: Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a Euro 26.276,42 come risulta dal prospetto sotto riportato:

importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	25.761,20
importo degli oneri per le misure di sicurezza(circa 2% di €.25.761,20)	euro	515,22
Totale importo a base d'asta	euro	26.276,42

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non sono soggetti a ribasso.

In dettaglio, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

CATEGORIA PREVALENTE

Movimenti terra OS1	importo	€ 25.761,20
di cui oneri di sicurezza		€ 515,22

Da quanto sopra risulta che la categoria OS1 (Movimenti terra) incide per il 80% e non ci sono quindi ulteriori parti dell'opera rientranti in categorie diverse dalla categoria prevalente

ARTICOLO 3: Stipulazione del contratto

Il contratto di appalto è stipulato a misura.

L'importo del contratto può variare in aumento o diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti dell' art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e degli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 45.

Il ribasso unico percentuale offerto dall' aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti.

ARTICOLO 4: Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 20 (venti) giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali nonchè della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del rispetto dei termini stabiliti.

ARTICOLO 5: Penali per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori senza formalità alcuna a norma dell'art. 22 del Decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 e dell'art. 117, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'uno per mille dell'importo di contratto che comunque non potrà cumulativamente superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale la stazione appaltante può promuovere l'avvio delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.

Su motivata richiesta dell'appaltatore è ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

ARTICOLO 6: Pagamenti

Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 52, comma 10bis della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

L'appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera.

Salvo diversa indicazione nell'elenco prezzi o in subordine nelle norme tecniche del Capitolato Speciale i costi della sicurezza specificati nell'art. n. 2 del presente verranno liquidati in misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti, in sede di redazione della contabilità finale, applicando la seguente formula

$$\text{Oneri sicurezza} = A \times B / C$$

A = importo complessivo oneri per la sicurezza delle categorie di lavoro considerate

B = importo dei lavori contabilizzati al lordo del ribasso e al netto degli oneri di sicurezza

C = importo complessivo di contratto al lordo del ribasso e al netto degli oneri per la sicurezza

La liquidazione dei costi della sicurezza specifici valutati a misura sarà effettuata in sede di redazione della contabilità finale applicando i compensi contrattuali alle quantità effettivamente eseguite.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

ARTICOLO 7: Piano di sicurezza

Prima della consegna delle opere l'appaltatore è obbligato a sottoporre alla direzione lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. In caso di inosservanza di tale obbligo, non si procederà alla consegna dei lavori e si diffiderà l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale si procederà alla risoluzione del contratto, secondo le vigenti disposizioni. In tal caso si affiderà l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto ad altra all'impresa.

Nei casi di immediata consegna delle opere, ai sensi dell'articolo 46 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, l'appaltatore è obbligato a sottoporre alla direzione lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori non oltre dieci giorni dalla consegna dei lavori.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della procedura sopra descritta.

All'atto della consegna del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori l'appaltatore è obbligato a comunicare il nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

ARTICOLO 8: Ulteriori garanzie

Vista la tipologia dei lavori in base all' art. 23 della L.P. n° 26 d.d. 21.09.1993 e s. m. si ritiene di non richiedere la stipula di polizza assicurativa per danni.

Si richiede:

Impegno dell'operatore economico di accettare, in caso di aggiudicazione, un'ulteriore riduzione dell'1% (uno%) sull'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 c.11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del c.5 dell'art. 82 del D.P.P. 11 maggio 2012 n.9-84/Leg, in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale, nella logica di garantire la massima flessibilità ed il preminente interesse superiore, ha deciso di non richiedere la stipula di specifica cauzione definitiva.

ARTICOLO 9: Subappalto

1. ai sensi dell'art. 52 comma 9, NON è consentito il subappalto di cui all'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm. ed integrazioni di nessuna parte dell'opera.

ARTICOLO 10: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione e la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 554 del 1999; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza, ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale – Foglio Patti e Prescrizioni e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Foglio Patti e Prescrizioni, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali: protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi; la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; la osservanza delle norme emanate con il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e delle disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ente Nazionale Previdenza Infortuni (E.N.P.I.); le conseguenze civili e penali in caso di infortunio e/o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione Appaltante, sia i propri organi tecnici.
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.
- c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione, le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni da precisarsi di volta in volta dalla Direzione Lavori.
- d) Tutte le spese per lo studio e per l'esecuzione di prove di resistenza o di altre prove occorrenti prescritte dal Capitolato, dalle Leggi e dai Regolamenti, da effettuarsi presso Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica, a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori); tutte le spese per lo studio e per l'esecuzione di qualsiasi prova necessaria per l'accertamento dei requisiti dei materiali e dei componenti posti in opera, in relazione alle disposizioni, di cui al presente Capitolato sulle prove e collaudi in corso.
- L'effettuazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m. .
- L'Appaltatore è tenuto ad installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte.
- e) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di sosta dei lavori per festività con personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in

opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere concessi provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

- f) L'assicurazione di "tutti i rischi" dell'Appaltatore contro la responsabilità civile verso terzi inerente all'esecuzione dei lavori con le modalità e i massimali indicati all'art. 26bis del presente Capitolato.
- g) Lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera, previa la prescritta ricognizione da parte della Direzione Lavori e collaudo provvisorio, o verbale di regolare esecuzione, ai soli effetti della sicurezza dell'agibilità o circolazione, predisponendo le verifiche, le prove e le contestazioni necessarie per accertare se l'opera può essere presa in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
- h) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 348 della legge sulle Opere Pubbliche.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del D.M.145 del 2000 e dall'art. 139 del D.P.R. 554 del 1999, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli

interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

- i) L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.

- l) Protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, mediante adeguati capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e al riparo e l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.

- m) Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Società Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare.

- 4. L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- a) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

- b) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

- 5. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) L'Appaltatore sarà obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.

- b) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

- c) L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.

- d) L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore di Cantiere, che dovrà essere un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

- e) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada;
L'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
- f) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti.
- g) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
- h) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
6. Gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori.

Pomarolo 25/10/2018

UFFICIO TECNICO
CANTIERE E PATRIMONIO
Dapor Geom. Maurizio

